

EBA/GL/2023/02

21/02/2023

Orientamenti (rivisti)

sui metodi di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE, che abrogano e sostituiscono gli orientamenti ABE/GL/2015/10

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 11.09.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2023/02». da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti adempiono al mandato conferito all'ABE, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE [direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (SGD)] ⁽²⁾, di emanare orientamenti per specificare i metodi di calcolo dei contributi agli SGD.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano allo sviluppo di metodi di calcolo dei contributi basati sul rischio degli enti membri di un SGD.
7. Le autorità competenti, in cooperazione con le autorità designate, dovrebbero assicurare che gli SGD applichino i presenti orientamenti quando sviluppano metodi di calcolo dei contributi basati sul rischio dei loro membri e quando approvano tali metodi di calcolo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD.
8. Se responsabili dello sviluppo e/o dell'applicazione del metodo di calcolo, le autorità competenti, in cooperazione con le autorità designate, dovrebbero applicare le disposizioni dei presenti orientamenti.
9. I presenti orientamenti non si applicano alle succursali di enti creditizi di paesi terzi. Tuttavia, le autorità competenti, in cooperazione con le autorità designate, possono scegliere se applicare i presenti orientamenti anche alle succursali di paesi terzi.

Destinatari

10. I presenti orientamenti sono rivolti ai sistemi di garanzia dei depositi, alle autorità competenti e alle autorità designate quali definiti, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1), 17) e 18), della direttiva sugli SGD [e di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010].

Definizioni

11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva sugli SGD sono utilizzati con lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni indicate di seguito:

⁽²⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Altri mezzi finanziari disponibili (altri AFM)	Mezzi finanziari come definiti negli orientamenti dell'ABE sulla delineaione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2021/17), pubblicati il 17 dicembre 2021.
Ente membro	Un ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽³⁾ , affiliato a un determinato SGD.
Intervento di un SGD	Qualsiasi azione intrapresa dall'SGD che richieda l'utilizzo dei propri fondi per adempiere ai propri obblighi di protezione dei depositi coperti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva sugli SGD. Ciò include, tra l'altro, un rimborso di depositanti a seguito del dissesto di un ente membro, un contributo dell'SGD al finanziamento della risoluzione, un apporto di capitale, una garanzia o l'assunzione di passività di un ente in difficoltà o in dissesto al fine di evitarne il fallimento o misure alternative per preservare l'accesso dei depositanti ai depositi coperti.
Metodo di calcolo	Il metodo di calcolo dei contributi versati dagli enti membri a un SGD.
Mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM)	Mezzi finanziari come definiti negli orientamenti dell'ABE sulla delineaione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2021/17), pubblicati il 17 dicembre 2021.
SREP	Il processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE ⁽⁴⁾ e ulteriormente specificato negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e sulle prove di stress di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

3. Attuazione

Data d'applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano dal 3 luglio 2024. I destinatari possono applicare i presenti orientamenti in luogo degli orientamenti ABE/GL/2015/10 già in una data precedente di loro scelta, dopo la data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ABE in tutte le lingue ufficiali dell'UE (data di emanazione degli orientamenti).

Abrogazione

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

13. Gli orientamenti ABE/GL/2015/10 sono abrogati con effetto dalla data di applicazione dei presenti orientamenti. Il paragrafo 21 degli orientamenti EBA/GL/2021/17 è eliminato con effetto dalla data di applicazione dei presenti orientamenti ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Il paragrafo 21 degli Orientamenti dell'ABE sulla delimitazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2021/17) è stato integrato nel paragrafo 17 dei presenti orientamenti.

4. Indicazioni sullo sviluppo di metodi di calcolo dei contributi agli SGD

4.1. Formula di calcolo

14. L'SGD dovrebbe fissare i contributi periodici di un ente membro «i» utilizzando la seguente formula:

$$C_i = CR * ARW_i * CD_i * \mu$$

dove:

C_i	=	contributo periodico da parte dell'ente membro «i»
CR	=	aliquota contributiva (identica per tutti gli enti membri in un determinato periodo)
ARW_i	=	ponderazione del rischio aggregato (ARW) per l'ente membro «i»
CD_i	=	depositi coperti per l'ente membro «i»
μ	=	coefficiente di correzione (identico per tutti gli enti in un determinato periodo)
i	=	ente membro «i», valore compreso tra 1 e «n»

4.2. Aliquota contributiva (CR)

15. L'SGD dovrebbe determinare l'aliquota contributiva almeno una volta all'anno. L'aliquota contributiva per un determinato periodo dovrebbe essere:

$$CR = \frac{\text{livello obiettivo periodico}}{\sum_{i=1}^n CD_i}$$

16. Come minimo, l'SGD dovrebbe fissare il livello-obiettivo periodico in base al risultato della seguente formula, dove il denominatore deve essere almeno pari a 1:

$$\text{livello obiettivo periodico (minimo)} =$$

$$\frac{\text{livello obiettivo minimo} - \text{mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM)}}{\text{numero rimanente di periodi fino al raggiungimento del livello obiettivo minimo in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD}}$$

17. Se l'SGD ha una passività in essere, e tenendo conto del requisito minimo di cui al paragrafo 16, l'SGD dovrebbe fissare il livello-obiettivo periodico al fine di raccogliere contributi sufficienti a

garantire, in un'ottica prospettica, che i livelli risultanti dei mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM) e degli altri mezzi finanziari disponibili (altri AFM) bastino per coprire le passività in essere non appena le stesse diventano esigibili, nonché per raggiungere il livello-obiettivo alla scadenza, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD. Nel fissare il livello-obiettivo periodico, l'SGD dovrebbe garantire:

- a. sia che la prevedibile copertura della passività non comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi rispetto al percorso di *funding* dei mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM) a seguito dell'applicazione del paragrafo 16,
 - b. sia che, entro il momento in cui il livello-obiettivo deve essere nuovamente raggiunto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD, la prevedibile copertura della passività non riduca, di per sé, i mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM) dell'SGD al di sotto del livello-obiettivo.
18. L'SGD può fissare il livello-obiettivo periodico a un valore superiore al minimo richiesto ai sensi del paragrafo 16, ad esempio per tenere conto dell'evoluzione attesa dei depositi coperti aggregati degli enti membri.
 19. Tenendo conto dei paragrafi 16, 17 e 18, l'SGD dovrebbe fissare il livello-obiettivo periodico al fine di distribuire i contributi periodici quanto più uniformemente possibile nel corso del tempo, per raggiungere il livello-obiettivo dell'SGD.
 20. L'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, può consentire all'SGD di fissare un livello-obiettivo periodico più basso del minimo richiesto ai sensi del paragrafo 16 laddove concluda che l'imposizione di un livello-obiettivo periodico più basso soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva sugli SGD e non induce l'SGD a violare l'obbligo di raggiungere il livello-obiettivo minimo alla scadenza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD. Quando consente all'SGD di fissare un livello-obiettivo periodico più basso, l'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, può prendere in considerazione l'evoluzione attesa dei depositi coperti aggregati degli enti membri.
 21. L'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, può consigliare all'SGD di fissare un livello-obiettivo periodico più alto del minimo richiesto ai sensi del paragrafo 16 laddove concluda che l'imposizione di un livello-obiettivo periodico più alto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva sugli SGD, tenendo conto dell'evoluzione attesa dei depositi coperti aggregati degli enti membri nel momento in cui l'SGD fissa un livello-obiettivo periodico più elevato.
 22. Se un SGD raccoglie contributi straordinari ex post ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva sugli SGD, l'SGD dovrebbe invece determinare l'aliquota contributiva secondo la seguente formula:

$$CR = \frac{\text{raccolta richiesta ex articolo 10, paragrafo 8, della direttiva sugli SGD}}{\sum_{i=1}^n CD_i}$$

4.3. Depositi coperti (CD)

23. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sugli SGD, se un ente membro non determina con precisione l'importo esatto dei depositi coperti nei conti beneficiari o l'importo massimo accertato possibile dei depositi coperti in tali conti, l'SGD dovrebbe presumere che tutti i fondi presenti nei conti beneficiari sono coperti ai fini del calcolo dei contributi. Se un ente membro comunica l'importo esatto dei depositi coperti in tali conti o un importo massimo possibile accertato dei depositi coperti nei conti beneficiari, l'SGD dovrebbe tenere conto di tali importi nel calcolo dei contributi dell'ente membro. L'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, dovrebbe stabilire quali informazioni siano necessarie per tenere conto dell'importo esatto o dell'importo massimo possibile accertato dei depositi coperti in un conto beneficiario. In ogni caso l'SGD dovrebbe essere in grado di accertare l'importo massimo possibile dei depositi coperti se dispone delle informazioni sul numero di persone aventi pieno diritto alle somme detenute in un conto beneficiario moltiplicando tale numero per il livello di copertura ai sensi dell'articolo 6 della direttiva sugli SGD. L'SGD può tenere conto di saldi temporaneamente elevati al fine di accertare l'importo massimo possibile dei depositi coperti.
24. Ai fini del calcolo dei contributi al fondo dell'SGD, in altri casi in cui sussiste incertezza circa l'ammissibilità e la copertura di un determinato deposito individuale nel caso concreto, l'SGD dovrebbe presupporre che i depositi siano coperti. L'SGD può includere saldi temporaneamente elevati ai fini del calcolo dei contributi al fondo dell'SGD.

4.4. Coefficiente di correzione (μ)

25. L'SGD dovrebbe calcolare il coefficiente di correzione μ secondo la seguente formula:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n CD_i}{\sum_{i=1}^n ARW_i * CD_i}$$

4.5. Calcolo della ponderazione del rischio aggregato (ARW)

26. L'SGD dovrebbe assegnare l'ARW per un ente membro «i» sulla base dell'ARS per tale ente.
27. L'SGD dovrebbe calcolare l'ARS sommando tutti i punteggi di rischio individuali (IRS) degli indicatori di tale ente membro, moltiplicati per appropriate ponderazioni degli indicatori (IW) per ciascun IRS.
28. L'SGD dovrebbe calcolare l'IRS sulla base di indicatori di rischio appropriati.

(i) Categorie di rischio e indicatori di rischio

Categorie di rischio

29. L'SGD dovrebbe calcolare l'ARW per un singolo ente membro sulla base di una serie di indicatori di rischio relativi a ciascuna delle seguenti cinque categorie di rischio:
- a. capitale: gli indicatori dovrebbero tenere conto del livello della capacità di assorbimento delle perdite dell'ente membro;
 - b. liquidità e *funding*: gli indicatori dovrebbero misurare la capacità dell'ente membro di adempiere ai propri obblighi a breve e lungo termine alla scadenza senza che ciò comporti impatti negativi sulla propria situazione finanziaria;
 - c. qualità dell'attivo: gli indicatori dovrebbero misurare la misura in cui l'ente membro potrebbe subire perdite su crediti;
 - d. modello economico e gestione: gli indicatori dovrebbero misurare il rischio derivante dall'attuale modello economico e dai piani strategici dell'ente membro nonché la qualità della *governance* interna e dei controlli interni dell'ente membro;
 - e. perdite potenziali per l'SGD: gli indicatori dovrebbero tenere conto delle perdite potenziali per l'SGD derivanti da un suo intervento, che è improbabile che lo stesso possa recuperare.

Indicatori di rischio fondamentali

30. All'interno di ciascuna categoria di rischio l'SGD dovrebbe includere nel metodo di calcolo gli indicatori di rischio fondamentali specificati nella tabella 1. In via eccezionale, l'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, può escludere o consentire all'SGD di escludere un indicatore fondamentale in relazione a determinati tipi di enti, purché tale esclusione sia giustificata dal fatto che l'indicatore non è disponibile a causa delle caratteristiche giuridiche o del regime di vigilanza di tali enti.
31. Qualora l'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, o il SGD escludano un indicatore di rischio fondamentale per un determinato tipo di ente membro, questi dovrebbero utilizzare la proxy più appropriata per l'indicatore escluso. Essi dovrebbero altresì garantire che i rischi posti dall'ente per l'SGD siano considerati in altri indicatori utilizzati. Inoltre, essi dovrebbero tenere conto della necessità di garantire condizioni paritarie con altri enti membri per i quali è disponibile l'indicatore escluso.
32. L'SGD dovrebbe applicare come indicatore fondamentale il coefficiente di copertura del capitale o il coefficiente di capitale primario di classe 1.

Tabella 1. Indicatori di rischio fondamentali

Nome dell'indicatore	Formula/Descrizione	Segno
1. Capitale		
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	Coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
1.2.a Coefficiente di capitale primario di classe 1 (coefficiente CET1)	Coefficiente CET1 ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
1.2.b Coefficiente di copertura di capitale (<i>Capital Coverage Ratio, CCR</i>)	$\frac{\text{Coefficiente CET1 effettivo}}{\text{Coefficiente CET1 richiesto}} \text{ o } \frac{\text{Fondi propri effettivi}}{\text{Fondi propri richiesti}}$ dove: «fondi propri» come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 il «CET1 richiesto» e i «fondi propri richiesti» si riferiscono ai requisiti del CET1 complessivo e di fondi propri complessivi di un ente ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
2. Liquidità e funding		
2.1. Coefficiente di copertura della liquidità (<i>Liquidity Coverage Ratio, LCR</i>)	LCR ai sensi dell'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
2.2. Coefficiente netto di finanziamento stabile (<i>Net Stable Funding Ratio, NSFR</i>)	NSFR ai sensi degli articoli 428 bis-428 terquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013	(-) Un valore più elevato indica un rischio minore
3. Qualità dell'attivo		
3.1 Coefficiente di crediti deteriorati (<i>Non-Performing Loans, NPL</i>)	Coefficiente NPL come specificato all'articolo 11, paragrafo 2, lettera g), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽⁶⁾	(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

4. Modello economico e gestione		
4.1. Importo complessivo dell'esposizione al rischio (<i>Total Risk Exposure Amount - TREA</i>) / Attività totali	$\frac{\text{Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)}}{\text{Attività totali}}$ <p>dove: «importo complessivo dell'esposizione al rischio» ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013</p> <p>Gli SGD possono utilizzare calibrazioni differenti per gli enti membri che applicano il metodo basato sui rating interni o i metodi standardizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio</p>	(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore
4.2 Rendimento delle attività (<i>Return On Assets, RoA</i>)	$\frac{\text{Reddito netto}}{\text{Attività totali}}$ <p>Gli SGD dovrebbero calcolare il rendimento delle attività di almeno due anni come media, per evitare sia di includere eventi una tantum sia la prociclicità dei contributi.</p>	(-)/(+) In linea generale, un valore più alto indica un rischio minore, ma valori troppo alti possono anche indicare un rischio elevato
5. Potenziali perdite per l'SGD		
5.1. Depositi coperti / attività non vincolate	$\frac{\text{Depositi coperti}}{\text{Attività non vincolate}}$ <p>dove: «attività non vincolate» come definite all'articolo 411, punto 5), del regolamento (UE) n. 575/2013</p>	(+) Un valore più elevato indica un rischio maggiore

Indicatori di rischio aggiuntivi

33. Oltre agli indicatori di rischio fondamentali, l'SGD può definire e includere indicatori di rischio aggiuntivi che sono rilevanti per determinare le differenze in termini di profili di rischio dei propri enti membri.
34. Se uno Stato membro, mediante regolamentazione, ha imposto restrizioni agli enti appartenenti a un determinato sottosettore, in modo tale da ridurre sostanzialmente la probabilità di un intervento dell'SGD, l'SGD può ridurre i contributi degli enti membri appartenenti al rispettivo settore a basso rischio conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva sugli SGD, includendo un indicatore di rischio aggiuntivo, a condizione che l'autorità competente e quella designata glielo abbiano consentito di comune intesa, previa consultazione con l'SGD, sulla base di prove empiriche da cui risulti che all'interno di tali settori a basso rischio gli interventi dell'SGD sono stati costantemente inferiori rispetto ad altri settori.
35. L'SGD può ridurre i contributi di un ente membro che fa parte di un sistema di tutela istituzionale (IPS) ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva sugli SGD includendo un indicatore di rischio aggiuntivo nel metodo di calcolo. L'indicatore di

appartenenza a un sistema di tutela istituzionale dovrebbe tenere conto della protezione supplementare della solvibilità e della liquidità fornita all'ente membro da tale sistema. A tal fine, l'indicatore di rischio aggiuntivo dovrebbe misurare l'importo dei fondi ex ante dell'IPS immediatamente disponibili per la ricapitalizzazione e per il fabbisogno di liquidità. Ciò può includere anche ulteriori impegni di *funding* esigibili su richiesta e garantiti da riserve di liquidità detenute dai membri dell'IPS. Per valutare se tali fondi ex ante siano sufficientemente ampi da fornire un sostegno credibile ed efficace all'ente membro in questione, l'SGD dovrebbe determinarli a fronte delle dimensioni dell'ente membro dell'IPS.

Requisiti per gli indicatori di rischio

36. L'SGD dovrebbe utilizzare nel metodo di calcolo indicatori di rischio che prendano in considerazione una gamma sufficientemente ampia di fonti di rischio. Se e quando un SGD sceglie indicatori aggiuntivi, questi possono includere, a titolo non esaustivo, i rischi derivanti da attività di riciclaggio, da una *governance* inadeguata o da una scarsa qualità dei file «*Single Customer View*».
37. L'SGD dovrebbe allineare la selezione degli indicatori di rischio alle migliori prassi di gestione del rischio e ai requisiti prudenziali esistenti.
38. L'SGD dovrebbe utilizzare i valori degli indicatori di rischio per ciascun ente membro calcolati su base individuale.
39. Tuttavia, l'SGD dovrebbe calcolare il valore degli indicatori di rischio a livello consolidato se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE per consentire che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente affiliati all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti a esso affiliati su una base consolidata.
40. Se a un ente membro è stata concessa una deroga all'applicazione dei requisiti di capitale e/o di liquidità su base individuale ai sensi degli articoli 7, 8 o 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'SGD dovrebbe calcolare i corrispondenti indicatori di capitale/liquidità a livello consolidato o semiconsolidato.
41. Per calcolare i valori degli indicatori di rischio per un determinato periodo, l'SGD dovrebbe utilizzare:
 - a. il valore alla fine del periodo di riferimento per le posizioni di cui al conto economico;
 - b. la media tra il valore alla fine del periodo di riferimento e il valore alla fine del precedente periodo di riferimento per le posizioni dello stato patrimoniale.

(ii) Ponderazioni per gli indicatori e le categorie di rischio

42. Nel metodo di calcolo dei contributi l'SGD dovrebbe attribuire a tutti gli indicatori di rischio ponderazioni tali per cui la loro somma sia pari al 100 %.
43. Quando attribuisce le ponderazioni a determinati indicatori di rischio, l'SGD dovrebbe assegnare alle categorie di rischio e agli indicatori di rischio fondamentali almeno le ponderazioni minime, come specificato nella tabella 2.

Tabella 2. Ponderazioni minime per le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali

Categorie di rischio e indicatori di rischio fondamentali	Ponderazioni minime
1. Capitale	20 %
1.1. Coefficiente di leva finanziaria	10 %
1.2. Coefficiente CET1 o coefficiente di copertura del capitale	10 %
2. Liquidità e <i>funding</i>	15 %
2.1. LCR	5 %
2.2. NSFR	10 %
3. Qualità dell'attivo	12,5 %
3.1. Coefficiente NPL	12,5 %
4. Modello economico e gestione	15 %
4.1. TREA/Attività totali	5 %
4.2. RoA	10 %
5. Potenziali perdite per l'SGD	12,5 %
5.1. Depositi coperti/Attività non vincolate	12,5 %
Somma	75 %

44. La somma delle ponderazioni minime specificate nei presenti orientamenti per le categorie di rischio e gli indicatori di rischio fondamentali ammonta al 75 % delle ponderazioni complessive. Gli SGD dovrebbero distribuire il restante 25 % fra le categorie di rischio di cui al paragrafo 29.
45. Gli SGD dovrebbero assegnare il 25 % flessibile delle ponderazioni distribuendolo tra gli indicatori di rischio aggiuntivi e/o aumentando le ponderazioni minime degli indicatori di rischio fondamentali. La ponderazione di un indicatore non dovrebbe essere superiore al 25 %.
46. Se un indicatore fondamentale non viene utilizzato, l'SGD dovrebbe assegnare all'indicatore fondamentale residuo della stessa categoria di rischio l'intera ponderazione minima per tale categoria di rischio.
47. Se una categoria comprende un solo indicatore fondamentale e tale indicatore fondamentale non è utilizzato, l'SGD dovrebbe sostituirlo con una proxy avente la stessa ponderazione minima dell'indicatore fondamentale.

48. L'SGD dovrebbe assegnare a ciascun indicatore di rischio una sola ponderazione e applicare la stessa ponderazione a tutti gli enti membri.

(iii) Indicatori di rischio individuali

49. L'SGD dovrebbe assegnare a ciascun valore di un indicatore di rischio un IRS compreso tra 0 e 100, in cui 0 indica il rischio più basso e 100 il rischio più elevato. Per calcolare ciascun IRS, l'SGD può applicare il metodo della segmentazione o il metodo progressivo.

50. Nel calibrare le soglie gli SGD dovrebbero attenersi al giudizio di esperti, rispettando sempre, tuttavia, le seguenti soglie minime:

- a. per il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile, se il valore dell'indicatore di un ente membro è inferiore al requisito minimo regolamentare applicabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, e degli articoli 412 e 413 del regolamento (UE) n. 575/2013, il corrispondente IRS dovrebbe essere pari a 100;
- b. per il coefficiente di copertura del capitale, se il valore dell'indicatore di un ente membro è inferiore al 100 %, il corrispondente IRS dovrebbe essere pari a 100;
- c. per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio/attività totali e depositi coperti/attività non vincolate, se il valore dell'indicatore di un ente membro è superiore al 100 %, il corrispondente IRS dovrebbe essere pari a 100.

Il metodo della segmentazione per l'IRS

51. Secondo il metodo della segmentazione, per un determinato indicatore di rischio l'SGD definisce un numero fisso di classi di rischio (segmenti), con un minimo di due segmenti. L'SGD dovrebbe stabilire il numero dei segmenti per tenere conto dei differenti livelli di rischio posti dagli enti membri (ad esempio rischio alto, medio, basso), valutati sulla base del rispettivo indicatore di rischio.

52. Per ciascun segmento di un indicatore di rischio «j» l'SGD dovrebbe determinare un limite superiore e uno inferiore del valore «A» dell'indicatore di rischio in modo tale da raggruppare in uno stesso segmento gli enti membri con un livello di rischio simile. L'SGD dovrebbe determinare i limiti dei segmenti in termini relativi oppure in termini assoluti, laddove:

- a. quando utilizza la base relativa, l'SGD dovrebbe distribuire gli enti membri uniformemente tra i vari segmenti. L'SGD stabilisce i limiti dei segmenti dopo aver determinato i valori «A» dell'indicatore di rischio degli enti membri appartenenti allo stesso segmento;
- b. quando utilizza la base assoluta, l'SGD dovrebbe stabilire i limiti dei segmenti per tenere conto del fatto che tutti i valori «A» dell'indicatore di rischio all'interno di tali limiti

rappresentano un livello di rischio simile e che tutti gli enti membri con un livello di rischio simile sono assegnati allo stesso segmento.

53. L'SGD dovrebbe stabilire il numero e i limiti dei segmenti per garantire che vi sia una differenziazione sufficiente e significativa degli enti membri. L'SGD dovrebbe evitare di calibrare il numero e i limiti in modo tale che gli enti membri siano classificati nello stesso segmento anche se presentano differenze significative dei livelli di rischio misurati mediante un determinato indicatore di rischio.
54. L'SGD non dovrebbe stabilire un limite superiore per il segmento più alto né un limite inferiore per il segmento più basso.
55. A ciascun segmento di un indicatore di rischio l'SGD dovrebbe attribuire un IRS corrispondente. L'SGD dovrebbe attribuire un IRS pari a 100 al segmento più rischioso e un IRS pari a 0 al segmento meno rischioso. L'SGD può discostarsi da questa regola nel caso degli indicatori di rischio che possono avere solo due valori possibili, e se uno di essi rappresenta un livello di rischio medio. Se decide di avvalersi di questa possibilità, l'SGD dovrebbe attribuire un IRS pari a 50 al segmento che rappresenta il livello di rischio medio, mentre l'IRS assegnato all'altro segmento dovrebbe essere pari a 100 o a 0.

Il metodo progressivo per l'IRS

56. In questo metodo, per ciascun ente «i» e per ciascun indicatore di rischio «j» l'SGD dovrebbe calcolare un IRS sulla base del valore «A» dell'indicatore di rischio. L'SGD dovrebbe stabilire un limite superiore «a_j» e un limite inferiore «b_j» per ciascun indicatore. Se il valore dell'indicatore è compreso tra i limiti definiti, l'SGD dovrebbe attribuire il valore dell'IRS tra 0 e 100 applicando le due formule seguenti:

- a. Se un indicatore più alto segnala un rischio più elevato e l'indicatore è sopra il limite superiore «a_j», l'SGD dovrebbe fissare il valore dell'IRS a 100. Analogamente, se il valore dell'indicatore è sotto il limite inferiore «b_j», l'SGD dovrebbe fissare il valore dell'IRS a 0. La formula corrispondente è:

$$IRS_{ij} = \begin{cases} 100 & \text{se } A_{ij} > a_j \\ 0 & \text{se } A_{ij} < b_j \\ \frac{A_{ij} - b_j}{a_j - b_j} * 100, & \text{se } b_j \leq A_{ij} \leq a_j \end{cases}$$

dove j = indicatore «j», compreso tra 1 e «m».

- b. Parimenti, se un indicatore più basso segnala un rischio più elevato e l'indicatore è sotto il limite inferiore «b_j», l'SGD dovrebbe fissare il valore dell'IRS a 100. Di conseguenza, se il valore dell'indicatore è sopra il limite superiore «a_j», l'SGD dovrebbe fissare il valore dell'IRS a 0. La formula corrispondente è:

$$IRS_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } A_{ij} > a_j \\ 100 & \text{se } A_{ij} < b_j \\ \frac{a_j - A_{ij}}{a_j - b_j} * 100, & \text{se } b_j \leq A_{ij} \leq a_j \end{cases}$$

57. Per ciascun indicatore di rischio l'SGD dovrebbe calibrare il limite superiore « a_j » e il limite inferiore « b_j » per assicurare una differenziazione sufficiente e significativa degli enti membri. L'SGD dovrebbe evitare di calibrare i limiti superiori e inferiori in modo tale che tutti gli enti membri, nonostante presentino differenze significative nell'area misurata da un determinato indicatore di rischio, finirebbero continuamente sotto il limite inferiore oppure sopra il limite superiore.

(iv) Aggregazione dell'IRS nell'ARS

58. Ciascun IRS dell'indicatore di rischio « j » per un ente « i » dovrebbe essere moltiplicato per la ponderazione degli indicatori di rischio assegnata a un determinato indicatore di rischio « j ». Successivamente l'IRS ponderato dovrebbe essere sommato in un ARS secondo la seguente formula:

$$ARS_i = \sum_{j=1}^m IW_j * IRS_{ij}$$

dove :

$$\sum_{j=1}^m IW_j = 100\%$$

(v) Calcolo dell'ARW sulla base dell'ARS

59. L'SGD dovrebbe attribuire a ciascun ARS una corrispondente ARW fissando le soglie per tale ponderazione e applicando il metodo della segmentazione o quello progressivo, indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare i vari IRS degli indicatori di rischio.

60. L'SGD dovrebbe attribuire l'ARW all'ARS in modo tale che sia possibile assegnare gli enti membri alla ponderazione più bassa e a quella più alta, nonché popolare le diverse classi di rischio. In particolare, l'SGD dovrebbe evitare di calibrare il modello in maniera tale per cui quasi tutti gli enti membri, pur avendo profili di rischio significativamente differenti, sarebbero assegnati a un'unica classe di rischio (ad esempio la classe di rischio per gli enti con un profilo di rischio medio), e dovrebbe pertanto attribuire loro la stessa ARW. Tuttavia, questo non significa che l'SGD dovrebbe necessariamente utilizzare, in ogni periodo, l'intervallo completo e assegnare gli enti membri alla ARW corrispondente alle soglie più basse e a quelle più alte di tale ponderazione.

Soglie dell'ARW

61. L'SGD dovrebbe stabilire la soglia superiore « α » e la soglia inferiore « β » dell'ARW per tenere conto delle differenze dei rischi sostenuti da enti membri diversi.
62. L'SGD dovrebbe fissare la soglia superiore « α » dell'ARW tra il 150 % e il 200 %.
63. L'SGD dovrebbe fissare la soglia inferiore « β » dell'ARW tra il 50 % e il 75 %.
64. L'SGD può stabilire un intervallo più ampio ove ciò sia giustificato dal fatto che l'intervallo limitato al 50 %-200 % non tiene sufficientemente conto delle differenze dei modelli economici e dei profili di rischio degli enti membri e comporterebbe un rischio morale mettendo artificialmente insieme enti membri con profili di rischio molto differenti.

Il metodo della segmentazione per l'ARW

65. Se l'SGD applica il metodo della segmentazione, dovrebbe definire per l'ARS intervalli che corrispondano a una determinata classe di rischio (segmento) e attribuire a ciascun segmento un'ARW secondo la seguente formula:

$$ARW_i = \beta * \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\left(\frac{segmento_p - 1}{P - 1}\right)}$$

dove:

P = numero totale di segmenti per l'ARW;

p = numero del segmento, partendo da 1 (segmento di rischio più basso possibile) e finendo con P (segmento di rischio più alto possibile);

β = ARW(1), ossia il valore desiderato dell'ARW corrispondente al segmento 1 (limite inferiore) e

α = ARW(N), ossia il valore desiderato dell'ARW corrispondente al segmento P (limite superiore)

66. L'SGD dovrebbe stabilire il numero dei segmenti «P» in misura proporzionale rispetto al numero e alla varietà degli enti membri. Tuttavia, l'SGD dovrebbe definire in ogni caso almeno quattro segmenti «P». Lo stesso dovrebbe definire almeno un segmento per gli enti membri con un rischio medio, almeno un segmento per i membri a basso rischio e almeno due segmenti per gli enti ad alto rischio.

Il metodo progressivo per l'ARW

67. Se l'SGD applica il metodo progressivo, dovrebbe attribuire a ciascun ARS una corrispondente ARW secondo la seguente formula:

$$ARW_i = \beta * \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\left(\frac{ARS_i}{100}\right)}$$

dove:

l'ARS di un ente «I» può avere qualsiasi valore compreso tra 0 e 100;

$\beta = ARW(0)$, ossia il valore desiderato dell'ARW corrispondente a un valore dell'ARS pari a 0 (limite inferiore) e

$\alpha = ARW(100)$, ossia il valore desiderato dell'ARW corrispondente a un valore dell'ARS pari a 100 (limite superiore)

68. In questo metodo l'ARW associata all'ARS cresce esponenzialmente, con un limite superiore « α » e un limite inferiore « β ». Per un dato ente il cui ARS è 100 (il punteggio che indica il rischio più elevato), la corrispondente ponderazione del rischio sarà « α », ossia la ponderazione del rischio più elevata. Analogamente, se l'ARS è 0, la corrispondente ponderazione del rischio sarà « β », ossia la ponderazione del rischio più bassa.
69. Se la distribuzione dell'ARS degli enti membri di un SGD copre solo una parte del punteggio possibile, anziché l'intero intervallo da 0 a 100, l'SGD può tenere conto di tale situazione decidendo di applicare una soglia « γ » dell'ARS superiore a 0 e una soglia « δ » inferiore a 100. In tal caso, a un ARS inferiore o uguale a « γ » dovrebbe essere assegnata un'ARW di « β », mentre a un ARS superiore o uguale a « δ » dovrebbe essere assegnata un'ARW di « α ». La corrispondente formula perfezionata è:

$$ARW_i = \beta * \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\left(\frac{ARS_i - \gamma}{\delta - \gamma}\right)}$$

dove:

$0 < \gamma < \delta < 100$;

γ è la soglia inferiore dell'ARS che si traduce nell'ARW β più bassa; e

δ è la soglia superiore effettiva dell'ARS che si traduce nell'ARW α più elevata.

70. L'SGD dovrebbe fissare le soglie « γ » e « δ » in modo tale che nessun ARS dell'ente membro superi « δ » o scenda sotto « γ » al momento della calibrazione.

4.6. Modifiche opzionali della formula di calcolo

71. L'SGD può modificare la formula di calcolo di cui alla sezione 4.1 dei presenti orientamenti come descritto di seguito.

(i) Contributo minimo

72. L'SGD può imporre agli enti membri di versare un contributo minimo (MC) a prescindere dall'ammontare dei loro depositi coperti, applicando una delle seguenti formule di calcolo modificate per determinare i contributi individuali:

- a. nei casi in cui l'SGD imponga agli enti membri di versare una parte dei loro contributi periodici totali sotto forma di un contributo minimo in aggiunta a un contributo basato sul rischio:

$$C_i = MC + (CR_{MC1} * ARW_i * CD_i * \mu)$$

dove:

MC = contributo minimo, identico per tutti gli enti membri e

$$CR_{MC1} = \frac{\text{livello obiettivo periodico} - n * MC}{\sum_{i=1}^n CD_i}$$

- b. nei casi in cui l'SGD imponga agli enti membri di versare un contributo basato sul rischio oppure un contributo minimo, se superiore:

$$C_i = \text{Max} \{MC; (CR_{MC2} * ARW_i * CD_i * \mu^*)\}$$

dove:

MC = contributo minimo, identico per tutti gli enti membri;

x = numero degli enti che dovrebbero versare soltanto il contributo minimo. Il

metodo per determinare x è descritto nell'allegato 1;

$$CR_{MC2} = \frac{\text{livello obiettivo periodico} - x * MC}{\sum_{i=x+1}^n CD_i}$$

e

$$\mu^* = \frac{\sum_{i=x+1}^n CD_i}{\sum_{i=x+1}^n (ARW_i * CD_i)}$$

73. Quando stabilisce il contributo minimo, l'SGD dovrebbe tenere in debita considerazione il pericolo di un rischio morale insito nella definizione di contributi fissi e il rischio di creare barriere all'ingresso nel mercato dei servizi bancari.

(ii) Utilizzo dei fondi dell'SGD per la prevenzione del dissesto

74. Quando uno Stato membro autorizza un SGD, compreso un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come SGD, a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative al fine di evitare il dissesto di un ente creditizio, l'SGD in questione può includere un fattore aggiuntivo nel proprio calcolo basato sul rischio che tenga conto dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente. In tal caso l'SGD dovrebbe applicare la seguente formula di calcolo modificata:

$$C_i = CR * ARW_i * (CD_i + TREA_i) * \mu^{**}$$

dove:

$TREA_i$ = importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente «i» e

$$\mu^{**} = \frac{\sum_{i=1}^n (CD_i)}{\sum_{i=1}^n [ARW_i * (CD_i + TREA_i)]}$$

75. Prima che l'SGD sia possa applicare il fattore aggiuntivo, l'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, dovrebbe valutare, ai fini dell'approvazione del metodo di calcolo, se l'introduzione di tale fattore sia commisurata al rischio di dover intervenire per evitare il dissesto degli enti in aggiunta alla protezione dei depositi coperti.

(iii) Metodo dei contributi basato sullo stock

76. Qualora l'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, autorizzi l'SGD ad applicare un metodo di contribuzione basato sullo stock anziché il metodo di contribuzione basato sui flussi, l'SGD dovrebbe applicare la seguente formula di calcolo in luogo di quella di cui al paragrafo 14:

$$C_i = CR_{stock-based} * ARW_i * CD_i * \mu - \sum C_i \text{ netti dei periodi precedenti}$$

dove:

$CR_{stock-based}$ = aliquota contributiva basata sullo stock (identica per tutti gli enti membri in un determinato periodo)

$\sum C_i \text{ netti dei periodi precedenti}$ = somma dei contributi dell'ente membro «i» per periodi precedenti, al netto di eventuali rettifiche.

77. Per calcolare $CR_{stock-based}$, l'SGD dovrebbe applicare il paragrafo 15, ma dovrebbe modificare il paragrafo 16 secondo la seguente formula, in cui il denominatore dev'essere almeno pari a 1:

livello obiettivo periodico (minimo) =

livello obiettivo (minimo) basato sullo stock per il periodo in corso =

$$\frac{\text{livello obiettivo minimo} - \text{mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM)}}{\text{numero rimanente di periodi fino al raggiungimento del livello obiettivo minimo}} + QAFM$$

in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD

78. La somma dei contributi netti dei periodi precedenti di tutte le n banche aderenti all'SGD dovrebbe essere pari ai mezzi finanziari disponibili qualificati dell'SGD:

$$\sum_{i=1}^n \sum C_i \text{ netti di tutti i periodi precedenti} = QAFM$$

79. L'SGD dovrebbe stabilire la somma dei contributi precedenti dell'ente membro «i» per tutti i periodi precedenti oppure per un periodo di tempo adeguato per il quale l'SGD è in grado di determinare i contributi precedenti di tutti gli enti membri, o sulla base di una proxy adeguata che tenga conto dei contributi passati dell'ente membro «i». Per ciascun ente membro «i» l'SGD dovrebbe conteggiare tale somma dei contributi precedenti al netto delle rettifiche dovute, per esempio, a interventi o recuperi da parte dell'SGD, in modo da rispettare il paragrafo 78.

80. L'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, può richiedere all'SGD di sostituire ARW_i e CD_i nella formula di cui al paragrafo 76 con la media (ponderata) di ARW_i e la media (ponderata) di CD_i di alcuni periodi. In tal caso, l'SGD dovrebbe selezionare il numero di periodi nei quali rilevare la media, per evitare forti fluttuazioni dei contributi degli enti membri. Questo requisito non esonera l'SGD dall'obbligo di raggiungere il proprio livello-obiettivo minimo entro le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, della direttiva sugli SGD.

4.7. Calibrazione del metodo di calcolo e relativa revisione periodica

81. L'SGD dovrebbe calibrare il metodo di calcolo sulla base del giudizio di esperti, tenendo in considerazione le caratteristiche del settore bancario nazionale e il grado di eterogeneità degli enti membri. La calibrazione del metodo di calcolo include:

- a. la selezione degli indicatori di rischio;
- b. la ponderazione degli indicatori di rischio;
- c. i limiti superiori e inferiori dell'IRS;
- d. il metodo di calcolo dell'IRS;
- e. le soglie dell'ARW;
- f. il metodo di calcolo dell'ARW;

- g. l'applicazione di modifiche opzionali alla formula di calcolo.
82. Nel contributo di ciascun ente membro, e quindi nella calibrazione del metodo di calcolo, l'SGD dovrebbe tenere conto di un aumento delle passività sostenute da un SGD a seguito della partecipazione di un membro in relazione:
- a. alla probabilità di un intervento dell'SGD;
 - b. alle perdite potenziali per l'SGD derivanti da un intervento dell'SGD, al netto dei recuperi potenziali dalla massa fallimentare dell'ente dissestato.
83. L'SGD dovrebbe allineare gli incentivi previsti dal metodo di calcolo ai requisiti prudenziali.
84. L'SGD dovrebbe tenere conto delle prassi contabili e di rendicontazione nazionali.
85. L'SGD dovrebbe calibrare tutti gli elementi del metodo di calcolo affinché siano coerenti con i dati storici pertinenti. A tal fine i dati storici dovrebbero comprendere: i) i dati sui dissesti degli enti, gli interventi dell'SGD, l'azione di risoluzione o le misure adottate da altre autorità pubbliche per prevenire il dissesto; ii) i dati sulle perdite nette o sui tassi di recupero dell'SGD da tali eventi.
86. L'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, dovrebbe mettere periodicamente a confronto – almeno ogni cinque anni e prima della periodica revisione quinquennale dei presenti orientamenti – i risultati ottenuti applicando il metodo di calcolo con un appropriato parametro di riferimento per la loro valutazione dei rischi, ad esempio con la valutazione dei rischi condotta nell'ambito dello SREP. Tale confronto dovrebbe essere effettuato in modo olistico. L'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, dovrebbe informare l'ABE circa l'esito olistico di tale confronto e le differenze rilevate.
87. L'SGD dovrebbe riesaminare e, se necessario, ricalibrare tutti gli elementi del metodo di calcolo – almeno ogni cinque anni e dopo la periodica revisione quinquennale dei presenti orientamenti – per garantire che le modalità di applicazione del metodo di calcolo siano sufficientemente sensibili al rischio e prevedano una sufficiente discriminazione del rischio degli enti membri dell'SGD. Anche eventuali variazioni nella segnalazione dei dati e modifiche regolamentari o istituzionali dovrebbero comportare l'esecuzione di controlli e verifiche delle modalità di applicazione del modello.

4.8. Aggiornamento o correzione dei contributi

88. Quando deve effettuare aggiustamenti dei contributi periodici già versati dagli enti membri, per esempio a seguito dell'aggiornamento di indicatori di alcuni enti membri per correggere errori contabili, l'SGD dovrebbe poter compensare l'aggiustamento con il successivo contributo periodico dovuto, invece di dover rimborsare e riscuotere nuovamente i contributi precedenti.

4.9. Raccolta dei dati

89. L'SGD dovrebbe disporre di sistemi adeguati per raccogliere tutte le informazioni necessarie utili al calcolo dei contributi di ciascun ente membro. Nei casi in cui l'SGD non raccolga le informazioni direttamente dagli enti membri, ma si basa sulle informazioni fornite dalle autorità competenti o designate, dovrebbero essere in atto disposizioni normative o accordi formali affinché le informazioni richieste dall'SGD per la gestione dei contributi siano raccolte e trasmesse in maniera tempestiva.
90. Ai fini del calcolo dei contributi, l'SGD dovrebbe avvalersi delle informazioni già a sua disposizione o delle informazioni richieste agli enti membri dalle autorità competenti nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione. L'SGD dovrebbe trovare un equilibrio tra la necessità di chiedere le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi e la necessità di evitare di rivolgere agli enti membri richieste di informazioni indebitamente onerose.
91. L'SGD dovrebbe chiedere soltanto i dati non ancora comunicati su base periodica, se essi sono necessari per determinare il rischio posto dagli enti membri per l'SGD.

4.10. Trasparenza e riservatezza dei dati

92. L'SGD dovrebbe comunicare al pubblico almeno la descrizione del metodo di calcolo e i parametri della formula di calcolo, compresi gli indicatori di rischio, ma non necessariamente le relative ponderazioni.
93. L'SGD dovrebbe comunicare i risultati della classificazione dei rischi e le relative componenti riguardanti un determinato ente membro all'ente membro interessato, ma non al pubblico.
94. L'SGD dovrebbe mantenere riservate le informazioni utilizzate per il calcolo dei contributi che non sono rese altrimenti pubbliche.

4.11. Approvazione del metodo di calcolo

95. L'SGD dovrebbe chiedere l'approvazione dell'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, prima dell'applicazione iniziale del metodo di calcolo. L'SGD dovrebbe ottenere il rinnovo dell'approvazione dell'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, secondo la periodicità ritenuta opportuna dall'autorità competente, in cooperazione con l'autorità designata, e in ogni caso prima di apportare qualsiasi modifica sostanziale a un metodo di calcolo già approvato. L'SGD dovrebbe notificare annualmente all'autorità competente e all'autorità designata le modifiche non sostanziali apportate al metodo di calcolo.

Allegato 1. Metodo per individuare «x» per il calcolo dei contributi minimi

1. Il seguente metodo descrive come individuare «x» per calcolare l'aliquota contributiva del contributo minimo ai sensi del paragrafo 72, lettera b).
2. In primo luogo, l'SGD dovrebbe classificare tutti gli enti membri in ordine crescente in base al prodotto della loro ARW e dei loro depositi coperti $ARW_i * CD_i$. L'ordine di classifica è indicato dall'indice «r». L'ente membro con il valore $ARW_i * CD_i$ più basso ha rango $r = 1$ e l'ente membro con il valore $ARW_i * CD_i$ più alto ha rango $r = n$.

3. In secondo luogo, per ciascun ente membro l'SGD dovrebbe calcolare separatamente il contributo provvisorio $interimC_r$ secondo la seguente formula:

$$interimC_r = \frac{\text{livello} - \text{obiettivo periodico} - (r - 1) * MC}{\sum_{i=r}^n ARW_i * CD_i} * ARW_r * CD_r$$

4. In terzo luogo, l'SGD dovrebbe confrontare $interimC_r$ di ciascun ente membro con il contributo minimo. Dovrebbe quindi conteggiare il numero «x» degli enti che dovrebbero versare soltanto il contributo minimo, vale a dire quelli con $interimC_r \leq MC$.
5. In quarto luogo, l'SGD dovrebbe applicare nelle formule di cui al paragrafo 72, lettera b) il numero «x» degli enti individuati che versano il contributo minimo.